



CITTÀ DI IMOLA

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI TELEFONIA MOBILE***

Approvato con deliberazione C.C. n. 108 del 25/06/2014, esecutiva
Modificato con deliberazione C.C. n. 99 del 20/11/2018

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 – MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI	4
ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
ART. 5 – AREE SENSIBILI E CONTROINDICATE	5
ART. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA	6
ART. 7 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	8
ART. 8 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	10
ART. 9 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE	11
ART. 10 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	11
ART. 11 – REGISTRO COMUNALE DEGLI IMPIANTI	11
ART. 12 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	11
ART. 13 – SANZIONI	12
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	12

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente regolamento il Comune di Imola fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche, del DPCM 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese fra 100 Khz e 300 Ghz", della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e ss.ii. e mm. e della Legge n° 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 del 17 dicembre 2012.

Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari installati nel territorio comunale di Imola.

Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici, ivi compresi le Forze Armate, Forze di Polizia o da altri organi di Stato a meno che non vengano dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli apparati e le antenne per uso radio amatoriale.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) tutela della salute umana dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
- d) minimizzazione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.
- e) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
- f) garantire la corretta informazione dei cittadini sulle scelte relative all'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla

popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

ART. 3 – MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni.

I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile.

La MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI contiene:

- a) Localizzazione degli impianti esistenti;
- b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune per le future localizzazioni

La mappa delle localizzazioni può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

La mappa delle localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

Nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazioni degli impianti sono consentite solo nei siti e nelle aree di ricerca individuate nella mappa delle localizzazioni.

Nuove installazioni possono essere autorizzate al di fuori delle aree di ricerca individuate nella mappa, qualora, anche ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la proposta di sito puntuale si collochi in un'area a minor densità abitativa rispetto all'area di ricerca approvata;
- b) gli apparati tecnologici del nuovo impianto vengano a trovarsi in posizione più elevata rispetto alle abitazioni presenti in un raggio non inferiore a 150 metri.

Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della mappa delle localizzazioni.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

E' fatto divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella mappa delle localizzazioni approvata dal consiglio comunale, il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 – AREE SENSIBILI E CONTROINDICATE

Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

A tal fine il piano individua le aree sensibili all'interno delle quali, è prescritto il divieto all'installazione di nuovi impianti.

Sono considerati siti sensibili:

- 1) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni;
- 2) Aree naturali protette nonché aree sottoposte a vincolo paesaggistico individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica ;
- 3) Edifici costruiti abusivamente e che non abbiano ancora ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
- 4) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

E' fatta salva la possibilità di riconfigurare e modificare impianti nei siti sensibili di cui ai punti 2 e 4 già esistenti alla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

6.1 IMPIANTI DI TELEFONIA – STAZIONI RADIO BASE

Qualsiasi installazione di impianti o loro riconfigurazione deve acquisire il titolo abilitativo stabilito dalle vigenti normative.

La pratica deve essere corredata dalla documentazione stabilita dalla normativa vigente nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto anche alle disposizioni della direttiva per l'applicazione della L.R. 30/2000 di cui alla deliberazione di G.R. n. 1138/2008 ed eventuali mm e integrazioni.

6.2 AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI RICHIESTE AL DI FUORI DELLA MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI

1. In casi particolari ed eccezionali, per motivi di comprovato interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie all'installazione di singoli impianti o non previsti nella programmazione comunale, nelle more dell'approvazione degli eventuali aggiornamenti alla mappa delle localizzazioni. Le istanze vanno presentate allo Sportello Unico Attività Produttive. Il termine per il procedimento, stabilito ai commi successivi, si intende decorrente dal momento della presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta, fatta salva la eventuale interruzione dei termini per l'ottenimento di eventuali integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e a motivate esigenze di urgenza.
2. Il termine per il rilascio del provvedimento autorizzativo è stabilito in 120 giorni.
3. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi, in mancanza di motivi ostativi e nel rispetto dei criteri di minimizzazione di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e nel rispetto dei criteri stabiliti nelle legislazioni nazionali e regionali vigenti al momento del rinnovo, oltre che dal presente Regolamento, nonché delle ulteriori disposizioni comunali che dovessero intervenire, viene recepita in occasione della prima revisione della mappa delle localizzazioni. In caso contrario potrà prevedere lo spostamento dell'impianto in altra più idonea localizzazione.
4. Le modifiche, quali ad es le riconfigurazioni agli impianti esistenti o i co – siting, non contenute nel Piano di sviluppo annuale o varianti al progetto iniziale o a quello autorizzato, acquisiscono il titolo abilitativo previsto dalla legge e se determinano un incremento del campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere, vanno approvate in occasione del primo aggiornamento della mappa delle localizzazioni. Se non determinano incremento del campo elettrico, sono soggette a comunicazione preventiva al SUAP. Si precisa che la modifica del numero delle parabole esistenti (inserimenti, eliminazioni o sostituzioni con un'altra anche se di diverso diametro o potenza) non costituisce intervento edilizio. Ciò non comporta tuttavia il venire meno di altri obblighi relativi a normative specifiche (quali – a titolo di esempio - di tipo paesaggistico o antisismico).
5. E' vietato presentare progetti relativi ad interventi estranei al sistema della programmazione annuale durante il periodo di esame ed istruttoria del piano di sviluppo annuale, con decorrenza dal 30 aprile e conclusione alla data di esecutività dei provvedimenti di approvazione del piano medesimo.

6. L'istruttoria delle richieste di installazione per impianti singoli di cui al presente articolo è condotta dal dirigente del Suap e può, motivatamente, avere esito negativo.

6.3 MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti caratterizzati da una bassa potenza per le quali la normativa nazionale o regionale vigente prevede un procedimento semplificato (comunicazione/autodichiarazione ecc.) va presentata al SUAP del Comune di Imola e all'ARPA.

La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed al Comune, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

All'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità alla installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti.

In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.

I soggetti interessati all'installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

6.4 IMPIANTI TEMPORANEI

E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
- b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
- c) copertura di aree non servite dall'operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati. Nel caso *sub a)* il titolo di legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative ordinarie, sino al settimo giorno successivo alla data di conclusione dell'evento; nei casi *sub b)* e *c)* il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili nell'ipotesi *sub b)*; rinnovabili per una sola volta per ulteriori sei mesi nell'ipotesi *sub c)*. Le procedure di legittimazione degli impianti temporanei devono essere espletate nel più breve tempo possibile, avendo carattere prioritario.

Sono esonerati dall'acquisizione del titolo abilitativo gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

6.5 MESSA IN ESERCIZIO E COMUNICAZIONE POST ATTIVAZIONE

L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo abilitativo, ha l'obbligo di comunicare al Comune di Imola ed all'ARPA Emilia Romagna, entro quindici giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del DPCM 8.7.2003, dal disposto della Legge n° 221 del 17/12/2012, e del presente regolamento.

Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei, disciplinati dall'Art. 6.4. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime.

In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato.

ART. 7 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

7.1 COSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Una corretta pianificazione presuppone la costruzione di un quadro conoscitivo su cui basare tutto il processo decisionale.

La costruzione del quadro conoscitivo deve permettere un articolato e completo studio del territorio e per questo si avvale di strumenti informatici (GIS, Sistema Informativo Geografico) su cui interviene il processo di pianificazione

A tal fine viene utilizzata, come base comune su cui localizzare i livelli tematici relativi ai molteplici fattori che incidono sulla pressione dei campi elettromagnetici, la cartografia tecnica più recente e in formato elettronico. I livelli tematici descrittivi dei fattori di pressione elettromagnetica da comprendere sono:

- *Mappatura delle sorgenti*: insieme di tutte le sorgenti di campo elettromagnetico a radio-frequenza e dei relativi dati tecnici. I gestori degli impianti devono collaborare alla creazione del catasto delle sorgenti (per esempio specificando, nei programmi annuali di sviluppo della rete, localizzazione e dati tecnici degli impianti installati, di quelli in corso di realizzazione e di quelli programmati);
- *Livelli di fondo del campo elettromagnetico esistente* (rappresentazione delle mappe di impatto elettromagnetico generato dalle sorgenti attive);
- *Programmi annuali di sviluppo delle reti per ognuno dei gestori*;
- *Strumenti di governo del territorio*: insieme degli strumenti urbanistici per il controllo e la pianificazione territoriale.

Per natura stessa delle esigenze territoriali e tecnologiche, il quadro conoscitivo deve essere aggiornato annualmente per tener conto delle modificate esigenze intercorse (nuove installazioni, delocalizzazioni, dismissioni).

7.2 PIANIFICAZIONE DELLE LOCALIZZAZIONI

Il piano di localizzazione deve sempre ispirarsi ai principi di precauzione, di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici e di perequazione ed uniformità nell'accesso ai servizi.

Gli operatori di telefonia mobile presentano al Comune di Imola, entro il 30 aprile di ogni anno, un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio.

Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione.

I programmi di sviluppo delle reti, possono contenere sia le previsioni di aree per lo sviluppo delle nuove installazioni che proposte puntuali di localizzazione.

La presentazione dei programmi annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:

1. planimetria georeferenziata con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale, o in fase di istruttoria, compresi ponti radio e microcelle;
2. planimetria georeferenziata con la proposta delle aree e degli eventuali siti individuati per la localizzazione degli impianti;

Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione del 30 aprile.

L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma precedente che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.

L'Amministrazione comunale ha il compito di:

- a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione
- b) verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste, prediligendo ove possibile il co-siting.
- c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.

Le verifiche di cui sopra si traducono nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.

A fronte dei programmi di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni puntuali ritenute idonee e inoltre, a fronte dell'istanza di localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.

Compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, la pianificazione valuta preferibilmente localizzazioni su immobili e/o aree di proprietà comunale.

Per le analisi territoriali circa i livelli di impatto elettromagnetico e idoneità tecnica delle scelte (copertura dei servizi) devono essere utilizzati strumenti *software* di simulazione adeguati e validati. In particolare, la pianificazione di nuove installazioni dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti (registro delle sorgenti) con relativi livelli di campo elettromagnetico generato, della localizzazione dei ricettori sensibili e di eventuali altri fattori territoriali.

I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

La mappa delle localizzazioni viene pubblicata nell'albo on-line del Comune.

7.3 PRESENTAZIONI DEI RISULTATI

Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza.

A tale scopo vengono predisposti opportuni strumenti di partecipazione a supporto del processo decisionale e di consultazione per la popolazione tramite assemblee pubbliche, garantendo la più ampia diffusione delle informazioni ai cittadini e ad ogni altro portatore di interessi, anche attraverso il sito internet del Comune ed altri strumenti informatici.

ART. 8 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di telefonia mobile devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

- a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale.
- b) utilizzare di preferenza elementi esistenti.
- c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei cono di visuale principali;
- d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
- e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);
- f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di interramento e mitigazione visiva anche tramite vegetazioni e l'uso di materiali idonei;
- h) adottare opportune mascherazioni ed integrazioni architettoniche per micro impianti.

Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

ART. 9 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del d.lgs. n. 259/2003 e loro successive modifiche ed integrazioni.

La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012 e dal presente regolamento, tramite monitoraggi rilevati nelle abitazioni e aree a maggior rischio di esposizione.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012.

Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuata nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 10 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al fine di addivenire alla rilocalizzazione degli impianti in esame, si possono prevedere forme di incentivazione.
2. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell'art. 4, del presente Regolamento;
 - b) E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
 - c) In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
3. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti all'art. 3 del presente Regolamento;
4. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

ART. 11 – REGISTRO COMUNALE DEGLI IMPIANTI

Entro centottanta giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento è istituito il Registro Comunale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di di stazione radio base di telefonia mobile.

ART. 12 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

L'attività di vigilanza e controllo si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA E.R. nel rispetto delle rispettive specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

I controlli sono finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive i cui risultati saranno resi disponibili alla popolazione.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 13 – SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative sono previste dall'art. 17 della L.R. 30/2000 e dall'art. 15 della L. n° 36/2001

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla L.R. 23/2004 (vigilanza e controllo dell'attività edilizia) per impianti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento spetta alla Polizia Municipale.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in contrasto con il presente regolamento.